REGOLAMENTO (CEE) N. 2720/92 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 1992

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per l'anno 1992, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari della Repubblica federativa ceca e slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1992 dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2;

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il 1992, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 6 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del summenzionato regolamento, la Commissione può prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (3), la Repubblica federativa ceca e slovacca è stata ritirata, a partire dal 1° marzo 1992, dalla lista dei paesi beneficiari riportata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3831/90; che, conseguentemente, il regime preferenziale è terminato per questo paese il 29 febbraio 1992;

considerando che per i prodotti dei codici NC 3102 40 e 3904, originari della Repubblica federativa ceca e slovacca, i massimali individuali erano fissati rispettivamente a 2 541 000 e 5 513 000 ecu; che, alla data rispettivamente del 25 febbraio e del 7 aprile 1992, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1992 ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali nei confronti della Repubblica federativa ceca e slovacca, per quanto riguarda i prodotti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 22 settembre 1992, le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il 1992 con regolamento (CEE) n. 3831/90, relativi ai prodotti indicati nella seguente tabella, originari della Repubblica federativa ceca e slovacca, non sono più ammesse:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.0407	3102 40 10 3102 40 90	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante
10.0458	3904 10 00 3904 21 00 3904 22 00	Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Questo regolamento è stato modificato ultimamente dal regolamento (CEE) n. 1509/92 del Consiglio (GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1).
(3) GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione